COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 294 del 05/02/2020

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

Ufficio Sport - Spettacolo - Cultura - Turismo

Oggetto **ORIGINALE**

Proroga affidamento servizio biblioteca, archivio e custodia sale comunali. Approvazione convenzione. Impegno di spesa.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 23/03/2017 con cui si procedeva ad affidare il servizio di biblioteca, archivio storico e custodia sale comunali alla società in house Iglesias Servizi srl, dal 01/04/2017 al 31/12/2019;

preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n°412 del 23/12/2019, rettificata dalla n°3 del 21/01/2020 si è provveduto a prorogare detto affidamento, per consentire lo svolgimento delle selezioni per l'assunzione del personale necessario;

verificato che per i giudici della Corte di Cassazione la disciplina del reclutamento del pubblico impiego si estende anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione. Detti principi sono stati già stabiliti dalla legge 133/2008 e ribaditi dal Dlgs 175/2016 secondo il quale "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità";

rilevato che Il testo unico in materia di società partecipate prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Pertanto le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di parità di trattamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

precisato le società partecipate possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della PA, ma gli organi di tali amministrazioni sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo al pubblico impiego

considerato che, a seguito di costante interlocuzione con la società partecipata "Iglesias Servizi S.r.l." e di specifici approfondimenti, sono emersi ulteriori elementi di riflessione relativi alla sostenibilità economica del progetto, che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere che, dopo un periodo di sperimentazione del servizio attraverso la gestione della società in house, tale gestione debba essere proseguita fino all'espletamento delle procedure selettive volte ad individuare il personale;

rilevato che, di conseguenza, sospendere i servizi in oggetto avrebbe gravi ripercussioni negative sulla cittadinanza, le associazioni, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ed i visitatori che transitano in città;

visto il testo unico delle società partecipate approvato con legge 19 agosto 2016 n.175, in cui vengono individuate le ipotesi in cui gli Enti Pubblici possono affidare servizi pubblici attraverso lo svolgimento di attività strumentali in house, tra i quali servizi d'interesse generale, tra cui è ascrivibile quello di divulgazione della cultura e la promozione della storia cittadina;

precisato che il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in vigore dal 31 ottobre 2018, nonché la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, prevede la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo determinato, purché sussistano le seguenti condizioni, fatto salvo lo svolgimento delle procedure selettive:

è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale. In proposito si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto;

ulteriore novità è rappresentata dalla riduzione del numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, comma 01);

rilevato che non è stato modificato dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi;

precisato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell'introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni;

rilevato pertanto che, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive volte ad individuare il personale che debba concretamente espletare detti servizi, è possibile prorogare il contratto a tempo determinato delle maestranze per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali attività, precisando che:

- detta gestione in house deve rispondere e uniformarsi ai relativi principi comunitari, fra cui il cosiddetto "controllo analogo" valutabile e praticabile secondo un'accezione sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica dell'apertura al privato;
- la normativa vigente prevede che l'ente concessionario debba rendere pubbliche le motivazioni della propria scelta sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

visto il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 che all'art. 5 detta delle indicazioni sul controllo analogo e sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

vista la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene allegata deliberazione;

rilevato che è emersa una ragionevole coniugazione tra il rigoroso risparmio dell'ente ed il rafforzamento di nuove figure professionali nella Società Iglesias servizi srl, idonee a eseguire nuovi lavori, come quelli di guida turistica da risolversi attraverso apposite selezioni e addetto alla sicurezza tramite personale interno;

dato atto che per il predetto servizio è stato previsto un costo annuo di € 160.000,00 occorre prevedere una spesa pari a €51.000,00 che trova copertura nel bilancio triennale 2019/2021 esercizio 2020 cap. 5137/461;

rilevato che i due servizi succitati sono

- la biblioteca comunale e l'archivio storico comunale esenti iva ai sensi del D.P.R.633/72 art.18 n.22, con orario mensile immutato rispetto al mese di dicembre 2019;
- la custodia sale soggetto a iva con orario mensile di 20 h settimanali;

verificato che sussistono le condizioni per procedere la proroga dell'affidamento "in house providing" del servizio di biblioteca comunale e archivio storico comunale e custodia sale, per un periodo non superiore a tre (3) mesi, ovvero fino al 31 Marzo 2020, entro il quale verranno espletate le necessarie procedure selettive del personale ;

visto l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio in questione;

dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e documenti allegati è stato differito al 31/03/2019, come riportato nel decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019;

considerato che il bilancio del nostro ente al momento attuale non è stato approvato; visto l'art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce: "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria";

Il predetto decreto ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2020, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL). Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del "fondo pluriennale vincolato" in dodicesimi;

richiamate:

- la deliberazione del C.C n 22 del 22/03/2019, di approvazione del Bilancio triennale 2019/2021 e n. 21 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di programmazione (riferimento all'annualità 2020);
- la deliberazione della G.C n 209 del 01/07/2019, con la quale è stato approvato il PEG per triennale e le successive integrazioni.

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

- l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;

visto il Decreto del Sindaco n.8 del 1 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;

determina

di prorogare l’affidamento del servizio Biblioteca Comunale, Archivio Storico comunale e custodia sale comunali di Iglesias al costo di € 51.000,00 per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure selettive, per mesi tre, ovvero fino a tutto il 31/03/2020 alle medesime condizioni dell’affidamento in scadenza, ovvero a copertura degli orari di apertura di detti servizi:

A) Il servizio biblioteca comunale dovrà essere svolto osservando il medesimo orario pro capite svolto a dicembre 2019 garantendo l’apertura della biblioteca nei seguenti orari:

- orario di apertura dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì;

  e dalle 9:30 – 12:30 il sabato;

- biblioteca Nebida mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

B) Il servizio dell’archivio storico, dovrà essere svolto con le stesse modalità nei seguenti orari:

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30 dal lunedì al sabato, il lunedì mattina chiusura;

C) Il servizio di custodia sale dovrà garantire 20 ore settimanali con orario spezzato;

di imputare la spesa derivante da detta proroga pari a € 51.000,00 sul capitolo 5137/461 del bilancio triennale 2019/2021 redigendo bilancio 2020, in ottemperanza al disposto dell’art. 163, comma 5 lettera c) , del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), in quanto trattasi di spese escluse dal limite dei dodicesimi perché sono a carattere continuativo necessarie per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipulare con la società Iglesias Servizi srl, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio in questione.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2020	5137	461	D0294	1	Proroga affidamento servizio biblioteca, archivio e custodia sale comunali. Approvazione convenzione. Impegno di spesa.	IGLESIAS SERVIZI S.R.L.	51.000,00

COMUNE DI IGLESIAS

SUD SARDEGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
294	05/02/2020	Proroga affidamento servizio biblioteca, archivio e custodia sale comunali. Approvazione convenzione. Impe

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2020	5137	2020	461	**51.000,00**	IGLESIAS SERVIZI S.R.L.	GESTIONE SE
	Cod. Siope		1332	*1.05.01.03.00*		

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

51.000,00

05/02/2020